

# MICROMOBILITÀ IN SICUREZZA



Vuoi proteggerti  
dagli imprevisti anche  
quando sei in monopattino?

**NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE!**

## ESTRATTO SCHEDA PRODOTTO - MULTIRISCHI ABITAZIONE MOD. U165

- **Sezione R.C.** Fino ad un massimo di € 500.000,00.  
Offre copertura per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai suoi familiari nell'ambito del tempo libero e della vita familiare domestica (esclusa pertanto quella professionale). A titolo esemplificativo la fuoriuscita d'acqua dalla lavatrice che causa danni all'abitazione del piano inferiore, il vaso di fiori che cade dal davanzale della finestra, i danni fisici della domestica che cade dalla scala o il ragazzino che andando in bicicletta travolge una persona.
- **In caso di sinistro:** Responsabilità Civile - Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.
- **Tutela legale.** Massimale € 11.000,00. La garanzia riguarda i SINISTRI che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
  - nel caso di DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: in tutti gli Stati d'Europa;
  - nel caso di vertenze di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.La SOCIETÀ assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in POLIZZA, il RISCHIO dell'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'ASSICURATO, conseguente ad un SINISTRO rientrante in garanzia. Rientrano in garanzia le spese:
  - per l'intervento di un legale;
  - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  - di giustizia;
  - liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'ASSICURATO, secondo il principio di solidarietà ;
  - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla SOCIETÀ, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla SOCIETÀ;
  - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei SINISTRI;
  - di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
  - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
  - degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
  - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'ASSICURATO e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
  - se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari). Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di PROCEDIMENTO PENALE all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la SOCIETÀ assicura:
    - le spese per l'assistenza di un interprete;
    - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento,
    - l'anticipo della cauzione.

- **ESTENSIONE DI GARANZIA – micro-mobilità**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1.1 - Coperture assicurative, punto c) "Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport" - punto 2, fino a concorrenza di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), l'Assicurazione comprende la proprietà e l'uso dei dispositivi provvisti di motore elettrico di seguito elencati:

- Monopattino
- Hoverboard
- Segway
- Monowheel

sempreché gli stessi abbiano i requisiti previsti dall'Art. 2 del Decreto R229 del 04-06-2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre:

- a. la garanzia non è operante se la circolazione avviene con modalità non conformi a quanto previsto nel decreto sopra citato e nelle disposizioni comunali emanate in materia;
- b. non sono compresi in garanzia i danni ad eventuali trasportati a qualsiasi titolo;
- c. non sono compresi in garanzia i danni ad eventuali cose trasportate a qualsiasi titolo;
- d. non sono compresi i danni a cose e persone provocati a seguito di ogni forma di traino;
- e. la garanzia non è operante in caso di dispositivi aventi caratteristiche meccaniche e prestazionali non conformi rispetto a quelle previste dalle disposizioni in vigore.

***Relativamente ai danni a cose di terzi, sarà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 100,00 per ogni sinistro.***

-----

***N.B.***

***- La polizza è annuale SENZA TACITO RINNOVO. Non è quindi obbligatorio l'invio di disdetta alla scadenza naturale.***

***- Non è prevista la possibilità di frazionare il contratto in rate semestrali/quadrimestrali/trimestrali.***